

Disciplina del controllo in deroga del cormorano

T.R.G.A. Trento, Sez. Un. 14 ottobre 2021, n. 158 - Rocco, pres.; Tassinari, est. - Lipu Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, ed a. (avv. Dalba) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Bobbio, Cattoni e Sartori) ed a.

Animali - Applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 nei confronti del Cormorano (*Phalacrocorax carbo L.*) e relativa disciplina.

(*Omissis*)

FATTO

1. Nel territorio della Provincia di Trento, a partire dalla stagione invernale 1993/1994, si è registrata la presenza regolare del cormorano (*Phalacrocorax carbo L.*), specie alloctona di uccello acquatico, in particolare per le abitudini alimentari, gregaria e migratrice, tendente a vivere in gruppi numerosi e dormitori comuni e frequentante sia ambienti dulciacquicoli sia siti marini. Come riconosciuto anche dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) tale specie di avifauna ittiofaga “*da allora è presente da fine settembre ai primi di aprile; le maggiori presenze si registrano nel periodo dicembre-gennaio*” (cfr. parere di ISPRA del 1 ottobre 2020 sul piano di controllo del cormorano). Negli ultimi anni nel territorio provinciale, si è evidenziato un progressivo aumento del numero dei cormorani svernanti, ai quali, tra l'altro, si sono pure aggiunti quelli provenienti dalle province limitrofe di Verona, Bolzano e Vicenza per alimentarsi durante il giorno. Ciò avviene con la presenza nel territorio trentino di un numero di esemplari di poco superiori alle 600 unità e con la colonizzazione di aree sempre più ampie. Il fenomeno, peraltro, è comune alla contermina Provincia di Bolzano e ad altre Regioni italiane quali, solo per esemplificare, la Liguria, l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, così come a diversi Paesi europei, in particolare la Svizzera e la Germania. La letteratura scientifica di settore stima in 450 grammi circa il prelievo giornaliero di massa ittica da parte di un singolo cormorano e tale dato comporta, nel territorio trentino, un impatto notevole nei confronti di specie ittiche autoctone di particolare pregio, quali nello specifico la trota marmorata (*Salmo marmoratus*), oltre che il temolo (*Thimallus thimallus*). Specialmente le popolazioni di trota marmorata hanno infatti subito nel tempo una rilevante contrazione, senza più raggiungere i valori numerici di vent'anni addietro. La predazione da parte del cormorano della trota marmorata avviene soprattutto nel periodo riproduttivo (novembre-dicembre) di maggior vulnerabilità di quest'ultima, in parte coincidente con quello di massima presenza del cormorano. In tale fase la trota frequenta, infatti, aree di frega con acque poco profonde ed è meno attenta a difendersi dalle insidie rappresentate dai predatori.

2. Risulta opportuno sin d'ora sottolineare che il cormorano e la trota marmorata sono tutelati, pur con misure e livelli diversi di protezione, rispettivamente il primo dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli), la seconda dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Al divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione del cormorano stabilito dalla Direttiva Uccelli è peraltro possibile derogare nei casi e con le modalità puntualmente previste dall'art. 9 della predetta Direttiva Uccelli.

3. La Provincia autonoma di Trento fin dal 2005 (cfr. deliberazioni giuntali 14 ottobre 2005, n. 2174; 17 ottobre 2008 n. 2625; 2 ottobre 2009, n. 2341; 1 ottobre 2010, n. 2218; 19 ottobre 2015 n. 1781) ha attivato la disciplina del controllo in deroga del cormorano, considerata la significativa evoluzione numerica delle popolazioni di tale specie di uccello ittiofago e, per conseguenza, il rilevante effetto negativo sulle specie ittiche oggetto di predazione quali, appunto, in particolare la trota marmorata. Peraltro, per garantire la conservazione di quest'ultima specie la Provincia, ha già disposto il contenimento dei prelievi con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 2004, n. 3-1e con il quale 3/Leg. recante il Regolamento provinciale della pesca le catture giornaliere di trota marmorata sono state limitate a due esemplari con taglia minima legale di 35-40 cm.; nel tempo la Provincia medesima è altresì intervenuta attraverso il ripristino e il mantenimento degli habitat assicurando la continuità fluviale con la realizzazione di rampe di risalita, il rilascio o il recupero della vegetazione ripariale, la modellazione degli alvei secondo morfologie naturaliformi e funzionali al mantenimento di un'ampia variabilità ambientale, nonché mediante l'aggiornamento della Carta ittica prevedendo strategie, azioni e piani speciali per il ripopolamento delle acque libere vocate alla specie marmorata. La Provincia ha altresì promosso la realizzazione degli impianti di depurazione che, insieme all'aumentata attenzione alla prevenzione di fenomeni di inquinamento, hanno portato a un netto miglioramento dell'Indice Biotico Esteso (IBE) di tutti i corsi d'acqua. La Provincia ha pure curato l'attuazione di quattordici impianti ittiogenici gestiti dalle Associazioni dei pescatori con il coordinamento e l'assistenza tecnica del Servizio Foreste e fauna al fine della moltiplicazione delle linee genetiche di trota marmorata locali, quali piscicoltura a ciclo completo, impianti per le fattrici, avannotterie e incubatoi.

4. A conclusione del quinquennio di controllo del cormorano 2015/2016 – 2019/2020, il competente Servizio Foreste e



Fauna della Provincia di Trento ha presentato all'Osservatorio faunistico provinciale (istituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg, quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia in materia di tutela della fauna cui sono state trasferite le funzioni già attribuite al soppresso comitato faunistico provinciale e, tra gli altri, composto da un rappresentante designato dall'ISPRA) un'ulteriore proposta di deroga al divieto di abbattimento, cattura e detenzione del cormorano di durata quinquennale. Con riferimento alla situazione delle popolazioni di trota marmorata e di cormorano nel territorio provinciale, a fronte di una perdurante forte contrazione numerica della prima specie evidenziata dai censimenti ittici, i monitoraggi effettuati dal Servizio avevano infatti confermato *“la presenza di circa seicento individui di cormorano svernanti, che si alimentano in fiumi e torrenti di fondovalle, ambienti tipici della trota marmorata, e nei laghi presenti lungo il corso degli stessi”* essendo pure emerso *“che il numero di cormorani in alimentazione è maggiore di quelli svernanti, raggiungendo talvolta i settecento individui, come a dicembre 2018, provenienti dai dormitori delle province limitrofe”* (cfr. la relazione presentata all'Osservatorio faunistico provinciale nella seduta del 5 agosto 2020: *“Il cormorano in provincia di Trento: proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE”*). La proposta di deroga consiste in un piano finalizzato a ridurre l'impatto della predazione del cormorano sulla trota marmorata con interventi sinergici di dissuasione incruenta e abbattimenti rafforzativi nel numero massimo di centottanta esemplari quali accompagnamento delle altre misure di conservazione intraprese per la trota marmorata, come il Piano speciale per la trota Marmorata contemplato dalla Carta ittica. Nello specifico è prevista *“la concentrazione delle attività nelle zone di maggior pregio ittiofaunistico, vale a dire quelle riproduttive individuate dal Servizio Foreste e fauna, nelle quali intervenire nei mesi di novembre e dicembre, periodo di maggiore vulnerabilità per la trota marmorata”*. Lo scopo è indurre il cormorano ad alimentarsi non nei fiumi e torrenti di fondovalle, ma nei siti rappresentati dai bacini idroelettrici e dai laghi di superficie medio-grande popolati da specie ittiche che non destano preoccupazioni di tipo conservazionistico. La relazione del Servizio propone, peraltro, un'attività di controllo, con abbattimenti rafforzativi comunque rientranti all'interno del contingente massimo previsto, anche nei laghi naturali frequentati da ciprinidi, quali carpa, tinca, scardola, alborella, savetta, con abbondanza di luccio e pesce persico, di dimensione inferiore ai dieci ettari, ove la presenza talvolta consistente dei cormorani può determinare importanti riduzioni della biomassa ittica. La proposta, inoltre, fermo restando il numero complessivo di cormorani da abbattere, demanda al dirigente del Servizio foreste e fauna la possibilità di ridistribuire periodicamente gli abbattimenti per singolo tratto sulla base dei dati dei monitoraggi, così come l'attivazione del controllo sui piccoli laghi naturali e su altre acque frequentate dalla trota marmorata non elencate nella tabella della disciplina, in cui, però, il cormorano dovesse raggiungere numeri significativi. L'Osservatorio faunistico provinciale esprimendo parere favorevole alla deroga ha evidenziato che gli interventi di dissuasione incruenti (spari a salve o altri eventi sonori) hanno un'efficacia limitata, pur a fronte di uno sforzo elevato e ha pertanto indicato l'abbattimento quale unica azione diretta che può sortire qualche risultato, considerando inoltre quest'ultima misura fondamentale anche sui piccoli laghi.

5. La proposta di rinnovo della disciplina di controllo è stata poi sottoposta all'ISPRA che con nota del 1 ottobre 2020 prot. n. 601882, dopo aver valutato positivamente le azioni poste in essere dalla Provincia per il miglioramento della qualità delle acque e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, ha subordinato il parere in senso favorevole al recepimento delle seguenti indicazioni: il piano di abbattimento non deve superare i centoventi esemplari; gli interventi vanno concentrati principalmente, dal punto di vista spaziale, nelle aree di maggior pregio per la trota marmorata e, dal punto di vista temporale, nel periodo di maggior vulnerabilità della specie, quello riproduttivo, e quindi nei mesi di novembre e dicembre; i ripopolamenti con trota fario vanno esclusi nelle zone di attivazione del controllo; la dieta del cormorano va studiata attraverso l'analisi dei contenuti stomacali dei soggetti abbattuti o dei boli alimentari raccolti presso i dormitori; il munizionamento utilizzato deve essere esclusivamente atossico; i controllori devono indossare abbigliamento ad alta visibilità, quali giubbetti o gilet di colore giallo o arancio.

6. Tenuto conto dei pareri espressi dall'Osservatorio faunistico provinciale e dall'ISPRA, il dirigente del Servizio Foreste e fauna ha formalizzato alla Giunta provinciale, con propria determinazione del 14 ottobre 2020, n. 475, la proposta di adozione del regime di deroga per il cormorano in ragione della necessità di proteggere la trota marmorata. Il provvedimento dirigenziale, nel proporre un contingente massimo da abbattere pari a 120 cormorani, si riferisce al periodo compreso dall'1 ottobre al 15 marzo, dopo aver tuttavia precisato *“Nell'ambito dei tratti specifici, il controllo dovrà concentrarsi principalmente nelle zone di maggior pregio per la trota marmorata, individuate dal Servizio Foreste e fauna, e nei mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo della trota marmorata.”* Quanto alle altre indicazioni di ISPRA non è stata recepita nella disciplina quella relativa all'utilizzo di munizionamento atossico. Nel provvedimento dirigenziale l'impiego di tali munizioni non è infatti reso obbligatorio, atteso che *“anche le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia – disposizioni varie per la stagione venatoria 2020/2021, infatti, ne auspicano l'utilizzo, senza imporlo, per il prelievo di unguati.”*

7. La Giunta provinciale con la deliberazione n. 1670 del 23 ottobre 2020, infine, espressamente richiamati i pareri dell'Osservatorio faunistico provinciale e dell'ISPRA nonché la determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2020, n. 475, ha ritenuto di proseguire per un ulteriore quinquennio con le azioni di controllo del cormorano, e ciò ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE che *“per la protezione della flora e della fauna”* consente deroghe al divieto di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di avifauna. In particolare l'Allegato A di tale provvedimento, pur comunque stabilendo



azioni di disturbo e di dissuasione (di tipo acustico e attraverso colpi di fucile a salve) ha previsto, a rafforzamento delle medesime, anche prelievi del cormorano nel numero annuo massimo di centoventi esemplari con un contingente giornaliero massimo di due cormorani per area nel periodo compreso tra il primo ottobre e il 15 marzo di ogni anno, stabilendo altresì che *“nell’ambito dei tratti specifici, il controllo dovrà concentrarsi principalmente nelle zone di maggior pregio per la trota marmorata, individuate dal Servizio Foreste e fauna, e nei mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo della trota marmorata.”* La deliberazione, nella parte delle premesse, reca inoltre uno specifico riferimento all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti per la protezione della trota marmorata e della fauna in genere dai danni causati dal cormorano (*“Allo stato attuale non vi sono altre soluzioni soddisfacenti per perseguire lo scopo illustrato, tenuto conto delle caratteristiche etologiche della specie e in particolare della sua gregarietà, della scarsa efficacia dei sistemi di disturbo basati esclusivamente su mezzi meccanici, acustici o di altra natura rilevata nel corso degli anni.”*). La deliberazione, nella parte dispositiva, demanda infine alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica l’adozione, ove necessario, di ulteriori misure operative di dettaglio a completamento eventuale della disciplina nonché, entro il limite annuo massimo di centoventi capi:

- la ridefinizione periodica degli abbattimenti per corso d’acqua, settore e tratto specifico;
- l’individuazione di nuovi settori e tratti nell’ambito dell’areale di presenza della trota marmorata e i laghi, di dimensione massima di dieci ettari, nei quali applicare il controllo dei danni da cormorano, con la sola dissuasione o con dissuasione e abbattimento.

8. Con il ricorso in esame la deliberazione della Giunta provinciale n. 1670 del 23 ottobre 2020, recante la sopradescritta disciplina di controllo in deroga del cormorano, è stata avversata dalle associazioni per la protezione degli animali e la tutela ambientale in epigrafe indicate per i seguenti motivi che si articolano in più censure:

I. Eccesso di potere: difetto di motivazione, contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, nonché violazione di legge e segnatamente dell’art. 19-bis comma terzo della L. 157/1992, violazione dell’art. 9 della Direttiva Uccelli e del Regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 190/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH ecc...) nonché dell’art. 19- bis della L. 157/1992.

La deliberazione è illegittima in quanto disattende senza motivazione alcuna le prescrizioni - cui è subordinato il parere favorevole reso dall’ISPRA al fine dell’adozione della deroga - relative alle circostanze di tempo dell’azione di abbattimento che dovrebbero concentrarsi nel periodo di maggior vulnerabilità della trota marmorata, quello riproduttivo, e quindi nei mesi di novembre e dicembre, nonché riguardanti il munizionamento utilizzabile che deve essere esclusivamente atossico.

Il *deficit* motivazionale quanto al periodo temporale si risolve inoltre in una contraddittorietà nell’ambito dello stesso provvedimento, poiché in un punto si legge: *“... si intende attivare il sistema delle deroghe in oggetto per cinque stagioni consecutive a partire dalla presente, nel periodo compreso dal 1 ottobre al 15 marzo”* e qualche riga dopo si afferma: *“... il controllo dovrà concentrarsi nelle zone maggiormente sensibili, quelle riproduttive, individuate dal Servizio Foreste e fauna, e nei mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo della trota marmorata”*. L’eccessiva dilatazione temporale determina inoltre una sovrapposizione tra azioni di disturbo ed abbattimento del cormorano col principiare della stagione riproduttiva degli acquatici migratori di stanza in provincia. Tra gennaio e marzo si riproducono infatti le seguenti specie: germano reale, alzavola, canapiglia, codone e folaga, mestolone, moriglione, moretta, fischione, marzaiola e porciglione. Quanto al munizionamento utilizzabile, il provvedimento della Giunta non contiene alcun cenno per cui vi è la facoltà di ricorrere a pallottole di qualsiasi tipo, e ciò pur avendo in un primo momento il Servizio Foreste e Fauna proposto quantomeno la preferenza per quelle atossiche. Nell’anno 2023 la deliberazione sarà illegittima poiché entrerà in vigore la risoluzione B9- 0364/2020, con la quale è stato modificato l’allegato XVII del Regolamento c.d. Reach (1907/2006), relativo al divieto di utilizzo di qualsiasi munizionamento contenente piombo nelle zone umide, quali sono tutte quelle individuate dalla deliberazione qui impugnata.

II. Violazione di legge. Segnatamente violazione dell’art. 9 della Direttiva Uccelli, dell’art. 19-bis della L. 157/1992, eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà tra atti, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Le deroghe, ex art. 19 bis della legge nazionale sulla caccia, conformemente a quanto previsto anche dall’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, possono essere attuate *“in via eccezionale e per periodi limitati”* e *“solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti”*, mentre nel caso in esame viene ulteriormente disposto per un quinquennio un regime derogatorio che ha preso avvio fin dal 2005.

In subordine, potrebbe configurarsi *“una questione di pregiudizialità unionale, volta ad appurare se la natura eccezionale e derogatoria connessa all’art. 9 della Direttiva Uccelli possa coniugarsi con la reiterata riedizione delle misure di prelievo, tali da trasformarle in regime di caccia permanente e così sostanzialmente inficiare gli obiettivi ai quali la direttiva stessa è preposta.”*

Inoltre la delega alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica per l’adozione, di ulteriori misure operative di dettaglio della disciplina si pone in contrasto con l’art. 9 della direttiva 2009/147/CE poiché la deroga non menziona, come viceversa previsto, *“le circostanze di luogodel prelievo”* e, quindi, viene consentita l’estensione

dell'areale di caccia a tutti i corsi idrici ed alla quasi totalità dei laghi della provincia senza la necessità di ulteriori deliberazioni.

Il provvedimento impugnato risulta contraddittorio laddove prevede l'attività di controllo del cormorano anche nei piccoli laghi fino a 10 ettari, e ciò in quanto in tali aree l'ittiofago causa in generale la riduzione della biomassa ittica ma non della tutelata trota marmorata. Difetta in tal senso la motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l'abbattimento del cormorano negli specchi d'acqua ferma ove vivono carpa, tinca, scardola, alborella, savetta, luccio e pesce persico.

III. Violazione di legge: violazione dell'art. 19-bis, comma secondo della l. 157/1992, violazione dell'art. 9 della Direttiva uccelli, sotto il profilo della mancata compiuta individuazione e messa in opera di "altre soluzioni soddisfacenti", preventive all'abbattimento.

Poiché il ricorso all'abbattimento costituisce l'ultima ratio, la Provincia avrebbe dovuto preventivamente attuare metodi alternativi per la protezione ittica, quali la rimozione delle uova, l'attivazione di deterrenti visuali e sonori, la protezione diretta dei pesci con reti e cavi, la rimozione delle radici e l'introduzione di rifugi artificiali per i pesci. Dalla deliberazione impugnata, che solo genericamente dà conto dell'"assenza di altre soluzioni soddisfacenti", si evince che l'Amministrazione ha fatto ricorso all'abbattimento quale metodo che può più rapidamente risolvere il problema della tutela della trota marmorata.

IV. Violazione di legge, violazione dell'art. 9 della Direttiva uccelli e dell'art. 19-bis della L. 157/1992 sotto il profilo della omessa previsione di disposizioni tali da salvaguardare le specie affini vulnerabili e le specie migratrici compartenti i medesimi territori.

Il provvedimento di deroga deve comunque garantire, mediante bilanciamento, la "conservazione di tutte le specie di uccelli". Infatti secondo la Direttiva uccelli la caccia è consentita "sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti" (decimo considerando) e viene inoltre richiesto di specificare le "condizioni di rischio" connesse agli interventi di deroga. In realtà, tuttavia, non sono contemplate misure atte a escludere che il marangone o cormorano pigmeo (*Microcarbo pygmaeus*) possa subire pregiudizio dalle azioni di abbattimento del cormorano (*Phalacrocorax carbo L.*). Neppure risulta esclusa l'interferenza delle azioni di dissuasione ed abbattimento con "fasi biologiche delicate per altre specie faunistiche", vale a dire con l'attività riproduttiva degli acquatici migratori di stanza in provincia. Va infatti anche a tale riguardo evidenziato che tra gennaio e marzo si riproducono infatti le seguenti specie: germano reale, alzavola, canapiglia, codone e folaga, mestolone, moriglione, moretta, fischione, marzaiola e porciglione.

9. Le associazioni ricorrenti concludono con la richiesta di annullamento, in tutto o in parte qua, dei provvedimenti impugnati, previa richiesta di sospensione dell'efficacia dei medesimi.

10. La Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso diffusamente argomentando per la sua infondatezza. In particolare l'Amministrazione ha rilevato che la fattispecie in esame non riguarda l'esercizio dell'attività venatoria, ma si riferisce all'attività di controllo della quantità di una specie aviaria, altresì sottolineando che le misure di contenimento previste, anche quelle che si risolvono nell'abbattimento degli uccelli in questione, sono in ogni caso finalizzate non già a ridurre, ma ad allontanare la popolazione ittiofaga da determinati siti: e ciò segnatamente per proteggere la consistenza numerica di altra specie animale, quale quella ittica: e ciò non certo per tutelare la pesca.

11. Con ordinanza n. 1 del 14 gennaio 2021 questo Tribunale ha respinto, sotto il prevalente profilo del *fumus boni iuris*, la domanda cautelare proposta con il ricorso.

12. Nell'imminenza della pubblica udienza di trattazione del merito di causa le associazioni ricorrenti hanno depositato una puntuale memoria con la quale hanno ribadito la fondatezza delle proprie censure.

La Provincia, per parte propria, ha depositato una memoria di replica reiterando le proprie conclusioni.

13. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione

DIRITTO

I) Il ricorso, alla luce delle seguenti considerazioni, è infondato.

II) Giova più compiutamente descrivere, rispetto ai brevi cenni anticipati in fatto, il quadro normativo di riferimento della vicenda in esame.

La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (Direttiva Uccelli) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, vieta l'uccisione, la cattura, il disturbo e la detenzione di esemplari di avifauna non presenti nell'Allegato II della medesima, il quale a sua volta elenca le specie che possono, invece, essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Tale Allegato II non contempla il cormorano (*Phalacrocorax carbo L.*). Il cormorano neppure è compreso tra le specie di fauna selvatica di cui è consentito l'abbattimento ai sensi della normativa nazionale (articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) o che possono essere oggetto di caccia in base alla normativa provinciale (articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24). Si è già detto che al divieto di uccisione, cattura, disturbo e detenzione del cormorano stabilito dalla Direttiva Uccelli è peraltro possibile derogare nei casi e con le modalità puntualmente previste dall'art. 9 della Direttiva medesima ("1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, — nell'interesse della sicurezza aerea, — per prevenire gravi danni



alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, — per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati. 3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.”). Per quanto riguarda la Provincia di Trento la procedura di attivazione di tali deroghe risulta nello specifico disciplinata dal combinato disposto dell'art. 31 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e dell'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, disposizioni che a loro volta stabiliscono il rispetto dell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, prescrivendo altresì l'assunzione del preventivo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Osservatorio Faunistico Provinciale. Con la deliberazione n. 284 del 15 febbraio 2008, la Giunta provinciale ha determinato i criteri generali per l'attivazione delle deroghe confermando il recepimento nell'ordinamento provinciale delle condizioni e delle modalità prescritte dal richiamato articolo 9 della direttiva comunitaria.

La direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche include la trota marmorata (*Salmo marmoratus*), nell'Allegato II “Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”; inoltre la trota marmorata è posta in categoria di pericolo critico nelle Liste Rosse Italiane dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN). Il temolo (*Thimallus thimallus*) risulta, invece, inserito nell'Allegato V “specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo in natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione” della suddetta direttiva.

III) Ciò posto, non merita favorevole apprezzamento il primo motivo, con il quale le associazioni ricorrenti lamentano un indebito dilatamento temporale del periodo di controllo nonché l'utilizzo di munizionamento di qualsiasi tipo.

IV) Invero, a riguardo delle circostanze temporali entro le quali può essere disposta la deroga al divieto di abbattimento, cattura, disturbo e detenzione di esemplari di avifauna, non sussiste la pretesa inosservanza della relativa disciplina, in particolare nazionale, per aver disatteso, senza esplicitarne le ragioni, il previsto parere dell'ISPRA con il quale, secondo la tesi delle associazioni ricorrenti, l'Istituto di ricerca avrebbe circoscritto ai soli mesi di novembre e dicembre, periodo riproduttivo di maggior vulnerabilità della specie della trota marmorata, gli interventi del piano di abbattimento. E neppure sono riscontrabili, quanto all'aspetto in esame, le carenze istruttorie e motivazionali, nonché la contraddittorietà del provvedimento impugnato sollevate con il motivo.

In proposito, in disparte il fatto che il limite annuo di centoventi capi abbattibili indicato dall'ISPRA e mantenuto dal provvedimento di deroga nonostante l'asserito ampliamento della forbice temporale per l'attuazione degli interventi, scolora e attenua la portata dell'asserita infrazione del parere, vale in ogni caso considerare che l'organo scientifico non si è espresso nel senso sostenuto dalle ricorrenti. La formulazione utilizzata dall'ISPRA (pag. 3 del parere dell'1 ottobre 2020 “Gli interventi andranno concentrati principalmente lungo i tratti fluviali dove maggiore è la pressione della predazione sui siti di frega della trota marmorata e nel corso del suo periodo riproduttivo (novembre-dicembre)”), in particolare i termini “concentrati principalmente” evidenziano, a ben vedere, che l'Istituto non ha affatto inteso limitare, delimitare o circoscrivere esclusivamente ai mesi di novembre e dicembre l'ambito temporale degli interventi previsti dal piano di contenimento. I verbi “concentrare” e “limitare” (o “delimitare”, o “circoscrivere”) infatti non coincidono, a fortiori se il primo è determinato dall'avverbio “principalmente”, come nel caso di specie. In realtà l'Istituto ha ritenuto opportuno condensare, si ribadisce, “per lo più” gli interventi nel periodo novembre-dicembre per una questione di efficacia dei medesimi (pag. 4 del parere dell'1 ottobre 2020 “Sulla base di esperienze effettuate in altri contesti geografici si riporta, che interventi in ambiti territoriali così vasti e per periodi così estesi sono soggetti a successo limitato”), e ciò sulla falsariga della preoccupazione espressa proprio dal Servizio Foreste e Fauna provinciale con la richiesta di parere a ISPRA del 18 agosto 2020 (pag. 22 “Il sistema di controllo adottato per prevenire i danni provocati dall'ittiofago ha messo in evidenza la grande capacità di adattamento della specie agli interventi di dissuasione incruenta, che dopo pochissime ripetizioni si rivelano inefficaci. Gli abbattimenti eccessivamente diluiti nel tempo, inoltre, non sempre sortiscono l'effetto di ripristinare nei cormorani la percezione di pericolo legato al disturbo. Un possibile miglioramento dell'attività di controllo va ricercata nella concentrazione delle azioni dissuasive e degli abbattimenti accompagnatori nel periodo della riproduzione della trota marmorata, il più critico, perché la specie è meno attenta ai pericoli provenienti dall'ambiente circostante. È evidente, peraltro, la necessità di salvaguardare i riproduttori di marmorata in tutto il periodo di presenza del cormorano; le azioni dissuasive e gli abbattimenti rafforzativi dovranno essere, quindi, caratterizzati da continuità.”) e pag. 23 “È nota, infatti, la rapida assuefazione del cormorano alla presenza dell'uomo e alle attività incruente di disturbo messe in campo dallo stesso, che in breve tempo si rivelano inefficaci.”). Tra l'altro, non consta affatto, quanto alle circostanze di tempo degli interventi, un'analogha previsione di concentrazione in novembre e dicembre delle azioni, per quanto riguarda altri pareri resi anche recentemente dall'Istituto di ricerca ad altre Regioni



nel corso della corrispondente procedura di deroga per danni da parte del cormorano alle popolazioni ittiche di acqua dolce (cfr. parere di ISPRA per Regione Liguria del 9 luglio 2019). A quest'ultimo riguardo assume inoltre rilievo la circostanza che le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le quali prevedono l'obbligo da parte delle Regioni di conformarsi alle prescrizioni dell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE, costituiscono, come da tempo affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), "*norme fondamentali delle riforme economico-sociali*" che rispondono anche all'esigenza di garantire standards minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale, per cui non risulterebbe tollerabile una differenziazione tra Regioni delle circostanze di tempo degli interventi in deroga e, quindi, della tutela della fauna che non trovi giustificazione in specificità di una determinata Regione.

Né va sottaciuto che pure il parere reso da ISPRA sul precedente piano di controllo 2015/2020 della Provincia di Trento recava il mero riferimento al periodo dal 1 ottobre al 15 marzo (cfr. nota n. 35688/T-A16 del 6 agosto 2015 "*Tutte le azioni di controllo del Cormorano dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2015 e il 15 marzo 2016..... I termini temporali indicati coincidono con i periodi di massima presenza del cormorano in Italia. Inoltre, minimizzano la sovrapposizione con i periodi più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree del cormorano, riducendo così le probabilità di disturbo nei loro confronti. Infine, l'intervallo temporale indicato coincide con quello di riproduzione della maggior parte delle specie ittiche dulciacquicole, periodo di maggior criticità per tali specie*").

L'ISPRA ha dunque subordinato il proprio parere favorevole in ordine al piano di contenimento, all'esecuzione, nel periodo della riproduzione della trota marmorata soprattutto (ma non solo), delle azioni dissuasive e degli abbattimenti accompagnatori, come già dalla stessa Provincia proposto nella consapevolezza del conseguimento in tal modo di una maggior efficacia degli interventi. Dal canto suo la Provincia, con l'impugnato provvedimento di deroga, si è pedissequamente rifatta al parere dell'ISPRA finanche utilizzando i termini precisi impiegati dall'Istituto di ricerca (cfr. allegato A punto 2 della deliberazione impugnata: "*il controllo dovrà concentrarsi principalmente....nei mesi di novembre e dicembre*") per cui il maggior impegno motivazionale preteso dalle ricorrenti per certo non necessita, non sussistendo in proposito alcuno scostamento, né, tantopiù - attese le notazioni che precedono, le quali evidenziano una, invero accurata, "*Proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*" - emerge un qualsivoglia deficit istruttorio. L'attenzione della Provincia all'esecuzione delle azioni dissuasive e degli abbattimenti nel senso principalmente (ma, si ripete, non solo) inteso dall'ISPRA, trova, d'altra parte, puntuale conferma nella nota n. 670984 con cui il Servizio Foreste e Fauna il 29 ottobre 2020, nell'informare gli Uffici Distrettuali Forestali dell'attivazione del controllo dei danni da cormorano, precisa che l'obiettivo è quello di ridurre l'impatto di tale uccello acquatico sulla trota marmorata e invita a tener conto del fatto che "*Affinché gli interventi siano più efficaci è fondamentale che questi siano concentrati nelle aree più sensibili e nel periodo di maggiore vulnerabilità della specie ittica, ovvero quello riproduttivo, che, a seconda delle condizioni locali, inizia orientativamente verso l'ultima decade di ottobre, si protrae per tutto il mese di novembre e per buona parte del mese di dicembre.*".

Le conclusioni cui si è sin qui pervenuti non risultano neppure contraddette dal riferimento nell'impugnata deroga al periodo compreso tra il primo ottobre e il 15 marzo di ogni anno. Come indicato anche dall'ISPRA stessa nel proprio parere ("*da allora è presente da fine settembre ai primi di aprile....*") si tratta infatti del periodo di presenza in Provincia di Trento dei cormorani nell'ambito del quale, come il più contiene il meno, si collocano i mesi di novembre e dicembre, durante i quali principalmente è previsto si concentri il controllo, ma nella cui forbice, quindi anche prima e dopo novembre e dicembre, ben possono del tutto logicamente trovare attuazione, del pari a quanto previsto per altre Regioni, misure di controllo attese "*la necessità di salvaguardare i riproduttori di marmorata in tutto il periodo di presenza del cormorano*".

V) Neppure la seconda censura in cui si articola il motivo che attiene all'utilizzo di munizionamento di qualsiasi tipo previsto dal provvedimento impugnato per l'attuazione degli interventi di controllo è degna di pregio. Posto che il parere dell'ISPRA al riguardo ("*Per le attività di sparo e di abbattimento dovrà essere utilizzato esclusivamente munizionamento atossico*") può essere disatteso sulla base di adeguata motivazione, vale allora considerare che la contestata deroga richiama la determinazione dirigenziale n. 475 del 14 ottobre 2020 con la quale è stata proposta alla Giunta la disciplina della deroga. Tale determinazione specifica che tutte le indicazioni dell'ISPRA sono state recepite ad eccezione di quella concernente l'utilizzo di munizioni atossiche, e ciò nell'assunto che allo stato la normativa non ne impone l'impiego (obbligatorio per le aree umide solo dal 2023). Inoltre nel provvedimento dirigenziale l'impiego di tali munizioni non è reso obbligatorio, atteso che "*anche le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia – disposizioni varie per la stagione venatoria 2020/2021, infatti, ne auspicano l'utilizzo, senza imporlo, per il prelievo di ungulati.*" Ebbene, le suddette argomentazioni ben valgono a motivare *per relationem* anche la deliberazione di deroga n. 1670 del 23 ottobre 2020 che ha richiamato, facendone propri i contenuti, la determinazione dirigenziale n. 475 del 14 ottobre 2020. Ciò fermo restando che nel momento dell'entrata in vigore del divieto di utilizzo di qualsiasi munizionamento contenente piombo nelle zone umide, quali sono tutte quelle individuate dalla deliberazione stessa, dovranno obbligatoriamente essere impiegate munizioni atossiche.

VI) In conclusione, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Provincia non ha esteso rispetto al parere dell'ISPRA il periodo temporale del controllo anticipandolo di un mese e posticipandolo di altri due mesi e mezzo, e



neppure ha disatteso senza motivazione l'indicazione dell'ISPRA circa il munizionamento. Ne discende che i vizi denunciati con il primo motivo di violazione di legge e di eccesso di potere non trovano spazio alcuno.

VII) Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo con cui le ricorrenti si dolgono dell'abuso della deroga, così come del fatto che con la delega alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica per l'adozione di ulteriori misure operative di dettaglio "*le circostanze di luogodel prelievo*" non vengano, come previsto, menzionate, nonché della circostanza che l'attività di controllo del cormorano anche nei piccoli laghi fino a 10 ettari non avvenga per tutelare la trota marmorata, ma la biomassa ittica.

VIII) Quanto alla prima censura del motivo in esame, vale considerare che la deroga nonostante il previsto periodo temporale di vigenza pari a cinque anni e la sua reiterazione non prospetta affatto un regime ordinario. La temporaneità che ex art. 19 bis comma 2 della legge n. 157 del 1992 connota la deroga, la quale secondo tale norma deve essere disposta per periodi limitati, non è una caratteristica che risulta smentita dal reiterarsi di un quinquennio qualora, come nel caso di specie e come il Servizio Foreste e Fauna ha ben adeguatamente dimostrato con la propria "*Proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*" rivolta ad ISPRA, ricorrano i presupposti e le condizioni per la deroga stessa. La perdurante sussistenza dei presupposti per la deroga esclude alla radice che possa ritenersi configurata una situazione di ordinarietà nel senso preteso dalle ricorrenti, dovendosi semmai giustificare il regime di deroga che, è appena il caso di rilevare, si sostanzia non nell'abbattimento indiscriminato ma interessa soltanto un contingente annuo di cormorani non superiore a 120 esemplari. Anche la valutazione circa l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti operata dalla Provincia, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, risulta adeguata. E non solo lo specifico riferimento alle "*caratteristiche etologiche della specie e in particolare della sua gregarietà, della scarsa efficacia dei sistemi di disturbo basati esclusivamente su mezzi meccanici, acustici o di altra natura rilevata nel corso degli anni*", contenuto nel provvedimento impugnato, è sufficiente a dar comunque conto dell'assenza di altre soluzioni, ma rileva soprattutto la complessiva attività della Provincia che ancora una volta ben emerge dalla "*Proposta di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE*". Come già rappresentato in fatto (cfr. punto 3) per garantire la conservazione della trota marmorata la Provincia nel tempo non si è limitata a prevedere l'abbattimento del cormorano ma, come apprezzato anche da ISPRA nel proprio parere dell'1 ottobre 2020 (cfr. pag. 2 e 3), ha posto in essere una serie di misure preordinate al ripristino dell'habitat della trota marmorata, dalla sistemazione dell'alterazione dei corsi d'acqua alla ricostruzione degli alvei nonché alla rimozione di sbarramenti e dighe che impediscono la risalita per le riproduzioni. E, in effetti, a tacere del fatto che, a quanto consta, anche altre Regioni come ad esempio il Piemonte, hanno reiterato le deroghe adottate per non limitati periodi; neppure l'ISPRA stesso, significativamente, giammai ha ritenuto di rilevare la circostanza lamentata dalle ricorrenti. In definitiva sino a che non sono raggiunti gli obiettivi previsti dal piano di contenimento, vale a dire, sempre secondo lo stesso ISPRA (cfr. pag. 4 del più volte citato parere) "*in primis l'intento dichiarato di indirizzare i cormorani verso siti di alimentazione alternativi con predominanza di specie foraggio caratterizzate da più elevato potenziale riproduttivo - strategia r - e di minor interesse conservazionistico ed aleutico*", la deroga per l'abbattimento di un numero determinato di cormorani trova giustificazione ed è legittima. La censura è pertanto priva di fondatezza.

Il Collegio in particolare, poi, non ritiene neppure fondata la questione di pregiudizialità unionale in subordine genericamente insinuata. La reiterata adozione di misure di prelievo, in ragione del contingente massimo di cormorani abbattibili comunque previsto, non è in grado di trasformare la deroga in regime di caccia permanente. Ad avviso del Collegio non è dunque necessario sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea alcuna questione pregiudiziale per ottenere l'esatta interpretazione delle disposizioni unionali, essendo assodata la conformità dell'applicazione nell'ordinamento italiano - e trentino in particolare - dell'art. 9 della Direttiva Uccelli rispetto al diritto dell'Unione europea.

IX) Anche la seconda censura sviluppata nel motivo *de quo* non convince.

Al riguardo giova rilevare che la delega alla struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica contenuta, come rappresentato in fatto (cfr. punto 7), nell'impugnata deliberazione della Giunta Provinciale n. 1670 del 2020, riguarda meramente il livello dell'organo competente ad assumere la decisione di deroga, senza estendersi e coinvolgere altri aspetti intangibili disciplinanti la procedura, come riconosciuto anche dall'Amministrazione stessa negli atti difensivi. Ciò sta a significare che, fermo restando il limite annuo massimo di centoventi capi già stabilito e su cui l'ISPRA si è già favorevolmente espressa, per ogni altro profilo attinente sia la ridefinizione periodica degli abbattimenti per corso d'acqua, settore e tratto specifico, sia l'individuazione di nuovi settori e tratti nell'ambito dell'areale di presenza della trota marmorata e di laghi, di dimensione massima di dieci ettari, nei quali applicare il controllo dei danni da cormorano, anche la struttura provinciale competente in materia di fauna selvatica dovrà seguire le fasi procedurali prescritte dalla normativa qui in esame. In altri termini eventuali modifiche, ritenute necessarie, del piano già adottato dalla Giunta Provinciale, sentito l'ISPRA, postulano il rispetto da parte del Servizio Foreste e Fauna della medesima disciplina. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti "*le circostanze di luogodel prelievo*" di cui all'art. 19 bis comma 2 della legge n. 157 del 1992 troveranno in ogni caso menzione, in sede di eventuale ridefinizione degli abbattimenti e individuazione di nuovi settori, nonché di laghi nel senso più sopra specificato.

X) Neppure risulta condivisibile l'ultima censura del motivo.



La circostanza che la prevista - ma allo stato solo potenziale - attività di controllo del cormorano anche nei piccoli laghi fino a 10 ettari non avvenga per tutelare la trota marmorata, ma la biomassa ittica, non è in grado di inficiare la coerenza e, quindi, la legittimità del provvedimento di deroga. Vale in proposito considerare che se l'intento che emerge inequivocabilmente dal provvedimento impugnato consiste nell'indirizzare i cormorani verso siti di alimentazione alternativi con predominanza di specie "foraggio" caratterizzate da più elevato potenziale riproduttivo e di minor interesse conservazionistico, relativamente a tali siti alternativi il riferimento è ai laghi con estensione superiore a 10 ettari ed - altresì - che la deroga è pur sempre stata adottata ex art. 9 comma 1 lett. A) della Direttiva Uccelli "per la protezione della fauna" in generale (in cui rientra anche la biomassa ittica non tutelata) e non solo della trota marmorata in particolare. In definitiva, anche a prescindere dal parere reso dall'Osservatorio faunistico provinciale che ha considerato fondamentale l'intervento anche sui piccoli laghi e al di là del fatto che l'ISPRA al riguardo non ha posto specifiche obiezioni e - altresì - che eventuali abbattimenti nei piccoli laghi rientreranno all'interno del numero massimo del contingente concesso, non si riscontra la lamentata contraddittorietà del provvedimento impugnato. La deroga si sofferma infatti esaurientemente sul punto relativo, dando conto dell'importante riduzione che a causa del cormorano può determinarsi negli specchi d'acqua ferma relativamente a carpa, tinca, scardola, alborella, savetta, luccio e pesce persico. L'abbattimento, nei termini e con le modalità suddette, della specie protetta cormorano si giustifica infatti anche in presenza di un'importante riduzione di specie ittiche non tutelate ma caratteristiche dell'ambito locale quali quelle sopra citate.

XI) Pure il terzo motivo, secondo cui la deroga sarebbe laconica circa l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, è infondato.

In realtà, come già rappresentato al punto VIII della parte in diritto della presente sentenza, la valutazione circa l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti operata dalla Provincia risulta del tutto equilibrata. È appena il caso di rilevare che l'abbattimento non solo è rafforzativo delle azioni di dissuasione, ma che le misure dissuasive e di prelievo contemplate accompagnano altre significative azioni intraprese al fine del ripristino dell'habitat della trota marmorata. Ciò posto, si riconferma pertanto l'idoneità del passaggio relativo alle "caratteristiche etologiche della specie e in particolare della sua gregarità, della scarsa efficacia dei sistemi di disturbo basati esclusivamente su mezzi meccanici, acustici o di altra natura rilevata nel corso degli anni", e ciò a significare l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. E, in ogni caso, risulta all'evidenza del tutto sproporzionata la pretesa delle ricorrenti affinché preventivamente all'abbattimento la Provincia ponga in essere anche sistemi di tipo diverso, vale a dire proprio quelli dianzi indicati (rimozione delle uova, deterrenti visuali e sonori, protezione diretta dei pesci con reti e cavi, rimozione delle radici od introduzione di rifugi artificiali per i pesci), a prescindere dalla puntuale attivazione di alcuni di essi (deterrenti sonori quali spari a salve) e dalla impraticabilità di altri (protezione diretta dei pesci con reti e cavi) nella fattispecie in esame.

XII) Il quarto motivo, con cui le ricorrenti si dolgono dell'omessa adozione di misure atte alla salvaguardia delle specie affini o intente alla riproduzione e quindi vulnerabili, non ha miglior sorte dei precedenti.

Quanto al marangone o cormorano pigmeo (*Microcarbo pygmaeus*) coglie nel segno l'Amministrazione nel rilevare l'impossibilità, da parte di controllori esperti che hanno frequentato ai fini dell'abbattimento dei cormorani anche corsi di formazione, di confondere tale specie con quella del cormorano (*Phalacrocorax carbo L.*) che ha dimensioni pari al doppio di quelle della prima specie.

Quanto poi ai prelievi del cormorano previsti sino a metà marzo, essi non pregiudicano altre specie migratorie protette di stanza nel Trentino ed intente, in quel periodo, alla riproduzione ed all'alimentazione della prole quali il germano reale, l'alzavola, la canapiglia, il codone, la folaga, il mestolone, il moriglione, la moretta, il fischione, la marzaiola e il porciglione. Giova invero in proposito ricordare nuovamente che la stessa ISPRA ha avuto modo di precisare "Tutte le azioni di controllo del Cormorano dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2015 e il 15 marzo 2016..... I termini temporali indicati coincidono con i periodi di massima presenza del cormorano in Italia. Inoltre, minimizzano la sovrapposizione con i periodi più sensibili (migrazione e nidificazione) per le altre specie ornitiche che possono potenzialmente frequentare le stesse aree del cormorano, riducendo così le probabilità di disturbo nei loro confronti. Infine, l'intervallo temporale indicato coincide con quello di riproduzione della maggior parte delle specie ittiche dulciaquicole, periodo di maggior criticità per tali specie" (cfr. nota n. 35688/T-A16 del 6 agosto 2015 recante il parere sul piano di controllo 2015/2020).

Tanto basta per escludere la fondatezza anche dell'ultimo motivo.

XIII) In conclusione i provvedimenti impugnati, che attuano un equilibrato bilanciamento dei concorrenti interessi coinvolti, di tutela della specie protetta del cormorano e delle specie ittiche presenti nel territorio trentino, resistono a tutte le censure dedotte con il ricorso, che deve conseguentemente essere respinto.

XIV) Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

(Omissis)